



SETTORE TECNICO
F.I.G.C.
Stagione Sportiva
2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N. 29

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 14 luglio 2016 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE PISTARA'** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il signor **GIUSEPPE PISTARA'** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto attività di allenatore della squadra USD Acipatani Calcio 1970 pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE PISTARA'** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **GAETANO LUCENTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GAETANO LUCENTI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, e in relazione agli artt. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico per non aver ottemperato agli obblighi del versamento della quota annuale s/s 2014/15 e per avere svolto attività di allenatore della squadra ASD Comiso pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GAETANO LUCENTI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi quattro**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO CARUSO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ROBERTO CARUSO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, e in relazione agli artt. 17, comma 4, del Settore Tecnico, per non aver ottemperato agli obblighi del versamento delle quote annuali per svariate stagioni sportive e per avere svolto attività di allenatore della squadra ASD Atletico Messina pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Ritenuto che:

- ritenuta la ritualità della notifica inviata all'indirizzo ricavato dall'albo del Settore Tecnico;
- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROBERTO CARUSO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi quattro**.

Procedimento disciplinare a carico di **OLIVIERO OLIVIERI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **OLIVIERO OLIVIERI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, in relazione al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, stagione sportiva 2014/15, come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 “ Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da società” paragrafo 3 lettera c), per avere come Tecnico Responsabile Pulcini 2004 per la società Pro Calcio Studentesca Rieti 1999 ASD, accompagnato la squadra Pulcini al raduno di calcio giovanile a carattere regionale denominato “Giocando Scampagnando” , senza accertarsi che fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale da parte della società organizzatrice ASD Sporting Rieti;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;
- dal contesto dei fatti per come evidenziati nella memoria difensiva si ritiene di dover tenere in debita considerazione la buona fede del deferito che in ogni caso non può però superare l'elemento obiettivo della mancata verifica della necessaria autorizzazione, ai fini della partecipazione a tale tipo di manifestazione

P.Q.M.

dichiara il sig. **OLIVIERO OLIVIERI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **quarantacinque giorni**.

Procedimento disciplinare a carico di **CLAUDIO PIRACCINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con

compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **CLAUDIO PIRACCINI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **cinquanta giorni** di squalifica.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **NICOLA MORELLI**– Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **NICOLA MORELLI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **cinquanta giorni** di squalifica

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico del sig. **MATTEO MALPEZZI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico considerato che:

- il sig. **MATTEO MALPEZZI**, è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto nella stagione 2014-15 attività di allenatore della prima squadra della ASD FC Castalbolognese pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico; ed, altresì, per essere stato iscritto in alcune distinte ufficiali di gara quale dirigente accompagnatore, il tutto in assenza sia del tesseramento con la società di appartenenza, che della necessaria istanza di sospensiva al Settore Tecnico, come richiesto dalla normativa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto rispettivamente la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **MATTEO MALPEZZI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi quattro**.

Procedimento disciplinare a carico di **ORAZIO MARTINO VERTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ORAZIO MARTINO VERTI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto attività di allenatore della squadra ASD Real Aci pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ORAZIO MARTINO VERTI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO MARCHETTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANTONINO MARCHETTI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in quanto tesserato con la società ASD Real Aci risultava iscritto in almeno due gare nella stagione sportiva 2014/15 relative alla squadra juniores regionali, con le qualifiche di vice allenatore e di dirigente addetto agli ufficiali di gara, tutto ciò utilizzando però per la identificazione la tessera personale federale della FIGC con numero 12637, documento non riferibile allo stesso;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONINO MARCHETTI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **CLAUDIO CAVA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CLAUDIO CAVA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 36, commi 1 e 3, e art. 41, comma 1, del medesimo Regolamento e dell'art. 38, primo e quarto comma, delle NOIF, per avere svolto seppure come allenatore delle squadre minori ed in costanza di tesseramento, con la società ASD Sant Avendrace, attività di Dirigente accompagnatore per la società consorella ASD La Palma Monteurpino, in assenza di tesseramento per quest'ultima e omettendo di chiedere ed ottenere la sospensiva prevista dalla normativa di riferimento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **CLAUDIO CAVA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO ROSSI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANTONIO ROSSI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento

del Settore Tecnico e 23, comma 2, delle NOIF, nonché l'art. 46, comma 3, del Regolamento della L.N.D. in relazione all'art 30, commi 1, 2 e 4 dello Statuto Federale per aver adito la giustizia ordinaria, per il saldo di prestazioni economiche, eludendo il cd "vincolo di giustizia sportiva" e la clausola compromissoria;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei e un'ammenda di € 500,00.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO ROSSI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi sei e € 500,00** di ammenda.

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO CAVICCHIOLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ROBERTO CAVICCHIOLI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS per aver consentito e, comunque, non impedito la partecipazione della società ASD Città di Aprilia al torneo di calcio giovanile a carattere provinciale e regionale denominato "Festa dello sportivo", senza accertarsi della richiesta da parte della società organizzatrice – la G.S.D. Falasche – della preventiva autorizzazione federale tassativamente prevista dal C.U. n 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione 2014/15;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROBERTO CAVICCHIOLI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSANDRO FIORELLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ALESSANDRO FIORELLO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, e in relazione agli artt. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver ottemperato agli obblighi del versamento delle quote annuali per la stagione sportiva 2014/15 e per avere svolto attività di allenatore della squadra ASD Delfini V. Maria pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ALESSANDRO FIORELLO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi quattro**.

Procedimento disciplinare a carico di **SANDRO LEPISCOPO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **SANDRO LEPISCOPO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, e in relazione agli artt. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver ottemperato agli obblighi del versamento delle quote annuali per la stagione sportiva 2014/15 e per avere svolto attività di allenatore della squadra SPD Branciforti pur non essendo, all'epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa, come da tabulato del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **SANDRO LEPISCOPO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **RENATO MANFREDINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **RENATO MANFREDINI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS anche in relazione all'art. 3, del CGS ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto attività di allenatore della squadra Pol. Dill. Santa Rita pur non essendo, all'epoca della gara citata in atti, regolarmente tesserato per la società stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **RENATO MANFREDINI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi due**

Procedimento disciplinare a carico di **MARCELLO CASAGNI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **MARCELLO CASAGNI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **mesi due** di squalifica.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **PASQUALE CARCONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **PASQUALE CARCONE** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura **di mesi due** di squalifica.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **ALFONSO LAZZARI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ALFONSO LAZZARI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma ,1 del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto attività di allenatore per la società AS Pescatori Ostia pur non essendo, all'epoca delle gara citata in atti, regolarmente tesserato in qualità di Tecnico per la società stessa, avendo invece la qualifica di dirigente;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ALFONSO LAZZARI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi due**.

Firenze, 15 luglio 2016

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera